

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

Oggetto:	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL DI SINNO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN C.DA COLLIMANPIOPO NEL COMUNE DI SCAFA (PE) I LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'AREA TECNICA E DISTRETTO ARTA DI PESCARA IN VIA G. MARCONI, 51, PESCARA, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
-----------------	--

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- 1) la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- 2) la L.R. n. 27/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 64/98;
- 3) la L.R. 3/2002, art. 47 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;
- 4) la L.R. 47/2006 con la quale è stato introdotto l'art. 11 bis della L.R. 64/1998 che dispone che la gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria, applicando per quanto possibile la L.R. 3 marzo 2002 n. 3;
- 5) il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 c.1 della L.R. 2/2019, con DGR n. 197 del 08/03/2024 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione A.R.T.A. 2024 – 2026;

CHE nel Programma triennale delle Opere pubbliche dell'Arta è previsto per l'anno 2024 la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul terrazzo dell'immobile Arta in Via G. Marconi, 51 a Pescara;

CHE, con determina n° 277 del 26/2/24, sono stati affidati i lavori propedeutici alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, consistenti nella fpo di una guaina bituminosa sul terrazzo dell'immobile Arta in Via G. Marconi, 51 a Pescara, con caratteristiche ignifughe necessarie per la successiva posa dei pannelli;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n° 495 del 4/04/2022 è stato affidato alla ditta *Edil Di Sinno Costruzioni srl con sede in c.da Collimanpioppo nel Comune di Scafa (PE)* il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento negli uffici e laboratori del distretto Arta di Pescara e dell'Area tecnica;

CHE si rende necessaria provvedere a spostare tutti i motori degli impianti di condizionamento presenti sul terrazzo in modo da liberare la superficie per far sì che i pannelli fotovoltaici non siano in ombra, oltre che mettere in sicurezza il terrazzo da potenziali incendi delle guaine esistenti;

RITENUTO di affidare tale lavoro alla ditta che ha in essere la manutenzione dell'impianto di condizionamento e cioè la ditta *Edil Di Sinno Costruzioni srl con sede in c.da Collimanpioppo nel Comune di Scafa (PE)*, per le motivazioni sotto indicate;



CHE il Direttore del Distretto Arta di Pescara ha chiesto alla ditta Edil Di Sinno di effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria riportati nell'allegati n° 1-2;

CHE l'ing. Marco Giansante, a seguito di sopralluogo congiunto con la ditta manutentrice, ha chiesto un preventivo-offerta alla ditta *Ditta Edil Di Sinno Costruzioni srl con sede in c.da Collimanpioppo nel Comune di Scafa (PE)* trasmessi dalla stessa rispettivamente:

- in data 18/3/24 per euro 380,00 (all. 1)
 - in data 25/3/24 per euro 2.180,00 (all. 2)
 - in data 13/3/24 per euro 25.000 (all. 3)
- e quindi complessivamente Euro 27.560,00 oltre iva 10%;

RILEVATO che si rende necessario ed urgente pertanto provvedere alla realizzazione di quanto sopra indicato;

RILEVATO che occorre affidare apposito incarico ad una ditta specializzata nel settore e che ha in essere la manutenzione degli impianti di condizionamento e che può quindi assicurare una efficacia ed una economia e quindi un vantaggio per l'Agenzia, sia economico sia funzionale;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni»;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTO il Regolamento Generale dell'ARTA, approvato con delibera di Giunta Regionale n.689 del 30.09.2013;

VISTO il D.Lgs. 36/2023" o "Codice") e in particolare:

- ☐ l'art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: "*le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023*";
- ☐ l'art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: "*le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023*";
- ☐ l'allegato II.12, Parte V del Codice "*Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*";
- ☐ l' art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni, lavori e servizi di cui all'oggetto;



DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più



operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che

la richiesta di preventivi in luogo dell'affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell'affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 14, e all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'innalzamento delle soglie dell'affidamento diretto disposto dall'art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/ 2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l'utilizzo di tale modalità non determina la violazione del "principio di segretezza" delle offerte (Parere MIMS n. 1530/2022);

CONSIDERATO CHE:

- il principio di rotazione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione dei precedenti affidamenti, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'operatore presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23



Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n° B0FC847615;

CONSIDERATO che la spesa sopra riportata assume le caratteristiche di “necessità ed urgenza” per non incorrere in disservizi nello svolgimento delle attività istitutive dell'ARTA;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio “per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...”);

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° **luglio** 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del **21/06/2017** di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del **07/11/2017** dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

VISTO il Decreto n° 6 del 21/12/23 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali all'Ing. Marco Giansante dipendente a tempo indeterminato dell'Arta;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l'ing. Marco Giansante, Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e dipendente di ruolo di questa Agenzia e dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di **€. 30.867,20** (€. 27.560,00 per lavori + €. 2.756,00 per iva al 10% + €. 551,20 per fondo incentivante), (tenuto conto del “reverse charge” previsto per legge e della tipologia di attività svolta da A.R.T.A. Abruzzo), nel Capitolo di spesa n. 09.08.1.03.50.0 esercizio finanziario 2024 che presenta la necessaria capienza;

VISTI gli artt. 35, c. 1, e 57, c. 4, del Regolamento di Contabilità;



TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1. di prendere atto** della narrativa che precede che qui si intende trascritta;
- 2. di dare atto** che il RUP è l'ing. Marco Giansante e che le somme, per le prestazioni effettuate sono presenti nel QER, verranno elargite sulla base di quanto previsto dal Codice degli Appalti e dal Regolamento ARTA per le funzioni incentivanti;
- 3. di affidare** alla *Ditta Edil Di Sinno Costruzioni srl con sede in c.da Collimanpioppo nel Comune di Scafa (PE)* i lavori e servizi per la *Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di climatizzazione nell'Area tecnica e distretto Arta di Pescara in Via G. Marconi, 51, Pescara*, al prezzo di **€. 27.560,00 oltre iva al 10%**, in accettazione dei preventivi acquisiti agli atti, per le seguenti ragioni:
 - ☐ *Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;*
 - ☐ *Convenienza economica della proposta di svolgimento dell'incarico;*
 - ☐ *Specificità della prestazione;*
 - ☐ *Affidabilità della ditta in rapporto all'oggetto dell'incarico;*
 - ☐ *Conoscenza dello stato dell'arte;*
 - ☐ *Ditta di fiducia;*
- 4. di dare**, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da comunicazione già acquisita sul conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 5. di dare atto che**, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione dello SMART CIG n. B0FC847615;
- 6. di dare atto che** è stato acquisito il DURC relativo alla regolarità contributiva, così come la comunicazione sul conto dedicato e la certificazione di cui all'ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 sono già stati acquisiti;
- 7. di impegnare**, per i suddetti lavori e spese tecniche la somma complessiva di **€. 30.867,20** (€. 27.560,00 per lavori + €. 2.756,00 + €. 551,20 per fondo incentivante), (tenuto conto del "reverse charge" previsto per legge e della tipologia di attività svolta da A.R.T.A. Abruzzo), nel Capitolo di spesa n. 09.08.1.03.50.0 esercizio finanziario 2024;
- 8. di dare atto** che l'IVA verrà versata in favore dell'Erario dello Stato a mezzo F24 come stabilito dall'art.1, comma 1, del D.L. 50/2017, che estende a partire dal 1 luglio 2017 l'applicazione del meccanismo dello «split payment» alla cessione di beni e prestazione di servizi verso la Pubblica Amministrazione, così come definita dall'art. 1, comma 2, della Legge 31/12/2009, n.196, imputando la spesa sull'impegno che verrà generato con il presente atto;
- 9. di dare atto che** il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- 10. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento



europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- 11. di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- 12. di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il [contributo a favore di ANAC](#) negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
- 13. di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 14. di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

–

